PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 1

Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-1-contributo-statale-per-costruzioni-di-nuovi-natanti-destinati-alla/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it